

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 dicembre 2025, n. 0138/Pres.

Regolamento per la disciplina del sostegno a favore del genitore affidatario del figlio minore nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al mantenimento dei figli, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Misura, decorrenza e durata del beneficio
Art. 3	Beneficiari e requisiti
Art. 4	Domanda di concessione del beneficio
Art. 5	Modalità di concessione e di erogazione del beneficio
Art. 6	Obblighi del richiedente
Art. 7	Accertamenti e controlli
Art. 8	Modalità di riparto e di erogazione delle risorse
Art. 9	Abrogazioni e norme transitorie
Art. 10	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), con riferimento all'intervento di sostegno a favore del genitore affidatario del figlio minore nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore stesso nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria:

- a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
- b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
- c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
- d) le modalità di riparto delle risorse agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni.

Art. 2
(Misura, decorrenza e durata del beneficio)

1. Il beneficio consiste in una prestazione monetaria mensile di importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori, fino a un massimo di 350,00 euro mensili per ciascuno di essi.

2. Il beneficio è riconosciuto per un periodo di un anno decorrente dal mese successivo al provvedimento di concessione ed è rinnovabile fino al compimento della maggiore età da parte del figlio.

3. Qualora il genitore obbligato ottemperi parzialmente alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, il beneficio è erogato in misura pari al 75% della differenza tra l'importo stabilito dall'autorità giudiziaria e quanto corrisposto dal genitore obbligato, fermi restando i limiti di importo e di durata di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3
(Beneficiari e requisiti)

1. Può avere accesso al beneficio il genitore, residente nel territorio regionale, al quale è stato affidato dall'autorità giudiziaria in via esclusiva o condivisa con l'altro genitore il figlio o i figli minori, e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al loro mantenimento.

2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 22/2021, costituisce presupposto per accedere al beneficio l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive e concorsuali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza

del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

3. Per accedere al beneficio il soggetto richiedente deve risultare in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), in corso di validità al momento della richiesta beneficio o del rinnovo, di valore pari o inferiore a 22.589,92 euro.

4. Il valore ISEE di cui al comma 3 è aggiornato annualmente con decreto del direttore del Servizio competente in materia di politiche sociali sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di dicembre dell'anno precedente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

(Domanda di concessione del beneficio)

1. Ai fini dell'ottenimento del beneficio l'interessato presenta domanda nel corso dell'anno al Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente.

2. La domanda è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti la sussistenza:

- a) del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'affido esclusivo o condiviso del figlio o dei figli minori e che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento dei figli;
- b) dell'atto di precetto ritualmente notificato;
- c) del verbale di pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi con esito negativo oppure dell'attestazione di incapacienza del patrimonio del genitore obbligato, ovvero, qualora tali atti non possano essere prodotti per irreperibilità dell'obbligato, dell'attestazione di irreperibilità assoluta dello stesso;
- d) della querela presentata per l'omesso versamento;
- e) dell'attestazione ISEE in corso di validità.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 devono riportare gli estremi degli atti e dei documenti ai quali si riferiscono. Qualora non sia possibile verificare la corrispondenza delle dichiarazioni con gli atti originali, l'amministrazione procedente può richiedere all'interessato copia non autenticata degli stessi, corredata da dichiarazione di conformità all'originale.

4. Ai fini del rinnovo del beneficio, l'interessato presenta al Servizio sociale dei Comuni, entro 30 giorni antecedenti la scadenza del periodo di concessione, apposita domanda corredata da dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3. Le

dichiarazioni devono riguardare anche il possesso di una attestazione ISEE aggiornata all'anno di riferimento, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6.

Art. 5

(Modalità di concessione e di erogazione del beneficio)

1. I Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per il tramite dei propri enti gestori, esercitano le funzioni amministrative relative alla concessione, all'erogazione del beneficio e ai relativi controlli.

2. Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione e i benefici sono concessi, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le richieste di rinnovo del beneficio sono considerate quali nuove domande.

3. Le domande e le richieste di rinnovo del beneficio che non possono essere soddisfatte per mancanza di disponibilità finanziaria restano valide fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione e il beneficio è concesso a seguito della disponibilità di ulteriori risorse ripartite dalla Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento dei fondi. Il soggetto richiedente, in attesa dell'eventuale ammissione al beneficio è comunque tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6.

4. Il beneficio è erogato mensilmente.

5. Qualora il beneficiario trasferisca la residenza in un Comune appartenente ad un altro ambito territoriale, il beneficio continua ad essere erogato dal Servizio sociale dei Comuni che lo ha concesso fino al termine originariamente previsto.

Art. 6

(Obblighi del richiedente)

1. Il soggetto richiedente comunica al Servizio sociale dei Comuni di riferimento, mediante dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento, la perdita di uno dei requisiti per accedere e mantenere il beneficio e ogni altro evento che incide su di esso, quali in particolare:

- a) il trasferimento della residenza fuori dal territorio regionale;
- b) il superamento della soglia ISEE vigente per l'accesso al beneficio;
- c) l'attribuzione da parte dell'autorità giudiziaria dell'affidamento del figlio o dei figli minori all'altro genitore o ad altro soggetto;
- d) l'eventuale rideterminazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'importo stabilito per il mantenimento del figlio minore;
- e) il compimento della maggiore età del figlio;

- f) il decesso del genitore obbligato o del figlio minore;
- g) l'adempimento totale o parziale da parte del genitore dell'obbligo di corresponsione delle somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori.

2. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, il Servizio sociale dei Comuni provvede alla revoca del contributo o alla sua rideterminazione, con decorrenza dal mese successivo a quando si è verificato l'evento.

3. Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 22/2021, nel caso in cui il genitore obbligato adempia all'obbligo di corresponsione delle somme destinate al mantenimento dei figli in relazione a periodi per i quali il genitore affidatario abbia beneficiato del contributo, quest'ultimo è tenuto a restituire gli importi ricevuti a titolo di beneficio, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7

(Accertamenti e controlli)

1. Il Servizio sociale dei Comuni provvede, anche attraverso verifiche a campione, agli accertamenti in merito alla veridicità della documentazione presentata dal soggetto richiedente ai sensi degli articoli 4 e 6.

2. Qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai fini dell'accesso e del mantenimento del beneficio, si applicano gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

3. Qualora venga richiesta documentazione integrativa e la stessa non venga trasmessa entro trenta giorni, l'erogazione del beneficio è sospesa fino alla presentazione della documentazione e alla verifica della sua regolarità.

Art. 8

(Modalità di riparto e di erogazione delle risorse)

1. Per l'ottenimento delle risorse regionali stanziare annualmente per finanziare l'intervento, gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni presentano alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento dalla quale risulti:

- a) l'eventuale importo complessivo dei benefici non coperti con le risorse regionali trasferite nell'anno precedente;
- b) l'attestazione di utilizzo delle risorse assegnate nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

2. Le risorse disponibili sono ripartite entro il 31 marzo di ogni anno fra i Servizi sociali dei Comuni e sono assegnate ai rispettivi enti gestori con i seguenti criteri:

- a) in via prioritaria è assegnato l'importo di cui al comma 1, lettera a);
- b) la quota restante è ripartita fra i Servizi sociali dei Comuni in modo proporzionale sulla base dell'importo indicato nella attestazione di utilizzo di cui al comma 1, lettera b), fino a concorrenza del medesimo importo indicato nell'attestazione stessa.

3. Nel caso le risorse disponibili non risultino sufficienti alla copertura totale dell'importo da assegnare ai sensi del comma 2, lettera a), le risorse sono ripartite proporzionalmente all'importo relativo alle richieste inevase dichiarato ai sensi del comma 1, lettera a).

4. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse sono utilizzate per la copertura di eventuali richieste di beneficio rimaste inevase per assenza di fondi. A tal fine i Servizi sociali dei Comuni presentano entro il 30 settembre di ogni anno l'eventuale importo relativo alle richieste inevase e le risorse sono ripartite proporzionalmente fra i richiedenti, fino a concorrenza dell'importo richiesto, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 9

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Sono abrogati, a decorrere dall'1 gennaio 2026, il decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2009, n. 0306/Pres. (Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)) e il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2014, n. 0116/Pres. (Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2009, n. 306)).

2. Le domande di beneficio presentate a valere sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 306/2009 restano valide e quelle ammissibili ma non soddisfatte per carenza di fondi trovano copertura in via prioritaria con le risorse destinate al finanziamento del beneficio di cui al presente regolamento stanziato per l'anno 2026. A tal fine, in sede di prima applicazione del presente regolamento, la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è riferita alle domande a valere sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 306/2009.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'attestazione di utilizzo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), è riferita ai benefici concessi a valere sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 306/2009.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il riparto delle risorse stanziato per l'anno 2026 avviene con i criteri di cui all'articolo 8, comma 2, sulla base della dichiarazione e dell'attestazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Fino all'aggiornamento del valore ISEE per l'accesso al beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, continua a trovare applicazione il limite ISEE determinato per l'anno 2025 con delibera della Giunta regionale 21 marzo 2025, n. 347. Per la determinazione del valore ISEE per l'anno 2026 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4 si prende a riferimento il valore ISEE stabilito con la richiamata delibera della Giunta regionale 21 marzo 2025, n. 347.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2026